

Termini e condizioni generali di acquisto

1. CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Il contratto di acquisto scritto e firmato, comprensivo di Dichiarazione di prestazione d'opera ((in inglese, *Statement of Work* o *SOW*) se esistente, e l'ordine di acquisto accettato, insieme con questi Termini e Condizioni Generali (di seguito denominato "**TCG**") e gli eventuali documenti allegati e acclusi, le specifiche, i disegni, le note, le istruzioni e altre informazioni, sia allegati fisicamente o a cui si rimanda (denominati collettivamente "**Documento d'ordine**" o "**Documenti d'ordine**"), costituiscono l'accordo completo ed esclusivo tra qualsiasi società del gruppo Sylvamo in Europa, Medio Oriente e Africa (di seguito denominato "**Acquirente**") e il fornitore (di seguito denominato "**Fornitore**") indicato nel Documento d'ordine. La presentazione del Documento d'ordine è condizionata al consenso del Fornitore in merito al fatto che eventuali condizioni diverse o aggiunte ai termini di questo Documento d'ordine, sia comunicate verbalmente sia contenute in qualsiasi conferma di un ordine di acquisto, fattura, ricevuta, autorizzazione, accettazione o altra corrispondenza scritta, a prescindere dalla data che reca, non costituiscono parte integrante del Documento d'ordine, anche qualora il Fornitore specificasse che la sua accettazione del Documento d'ordine è soggetta all'approvazione di dette condizioni diverse o aggiunte. L'accettazione elettronica da parte del Fornitore, la conferma di aver ricevuto il Documento d'ordine o l'inizio dell'esecuzione costituiscono accettazione da parte del Fornitore dei presenti TCG. Fermo restando quanto sopra, se tra il Fornitore e l'Acquirente è in essere un contratto scritto e firmato che riguarda l'approvvigionamento dei "Deliverable" (come definiti di seguito) descritti nei Documenti d'ordine, i termini di detto contratto prevalgono su eventuali condizioni contrastanti contenute nel presente documento.

2. DEFINIZIONI

2.1 "**Leggi sulla protezione dei dati**" significa qualsiasi legge applicabile sulla protezione dei dati o sulla privacy. Essa comprende la Direttiva Europea sulla protezione dei dati N. 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e di libera circolazione di tali dati ("**GDPR**") e/o altre leggi o direttive. I termini "Responsabile del trattamento dati", "Soggetto interessato del trattamento dati", "Dati personali" e "Trattamento" sono equivalenti ai termini a loro attribuiti ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati personali.

2.2 "**Deliverable**" significa i Prodotti, i Servizi e altri deliverable, ad esempio documenti, che il Fornitore consegna all'Acquirente, come indicato nel Documento d'ordine.

2.3 Con "**Data di consegna**" s'intende la data (o le date) indicata nel Documento d'ordine, entro la quale si chiede al Fornitore di consegnare i Deliverable.

2.4 Con "**Diritti di proprietà intellettuale**" s'intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, registrati o meno, relativi a o derivanti da: (i) i diritti d'autore e altri diritti connessi con le opere d'autore o simili, compresi i diritti morali, tutti i programmi informatici (compresi codici oggetto e codici sorgente e tutta la documentazione connessa), i database con i relativi diritti *sui generis*; (ii) marchi depositati, nomi di dominio, loghi, ragioni sociali, nomi commerciali, slogan e altri simboli distintivi; (iii) tutti i diritti personali e di immagine; (iv) le invenzioni (brevettabili o meno), gli algoritmi, le formule, le tecniche, i processi, i concetti, i segreti commerciali il know-how, la tecnologia e i dati tecnici; (v) i brevetti, i disegni, i modelli di utilità, i circuiti integrati e altri diritti di proprietà industriale e tutte le migliori relative; (vi) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale (di qualsiasi tipo, in tutto il mondo e in qualunque modo denominati); e (vii) tutte le relative registrazioni, richieste o estensioni che si riferiscano al tutto o a una parte.

2.5 "**Prodotti**" significa i beni materiali, compresi software, se del caso, che il Fornitore consegna all'Acquirente in base al Documento d'ordine.

2.6 "**Servizi**" significa i servizi che il Fornitore deve svolgere per l'Acquirente, in base al Documento d'ordine.

2.7 "**Subappaltatore**" significa qualunque terzo che svolga tutti o parte dei Servizi in base a un contratto ("**Subappalto**") con il Fornitore.

2.8 Con "**Personale del Fornitore**" s'intendono i dipendenti, i consulenti, i rappresentanti e gli appaltatori indipendenti del Fornitore, e del Subappaltatore se presente.

2.9 "**Proprietà intellettuale di terzi**" significa i Diritti di proprietà intellettuale di terzi, che il Fornitore usa o integra nei Deliverable.

2.10 Per "**giorni lavorativi**" si intendono i giorni da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi sia nel Paese del Fornitore che dell'Acquirente.

3. CONSEGNA

3.1 Il fattore tempo è di fondamentale importanza per quanto concerne l'adempimento dei propri obblighi da parte del Fornitore. Pertanto, quest'ultimo dovrà rispettare sempre la Data di consegna indicata nel Documento d'ordine. Il Fornitore comunicherà immediatamente all'Acquirente se la puntuale esecuzione da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nel Documento d'ordine, è in ritardo o rischia di essere ritardata. Tale comunicazione deve includere i dettagli dell'effetto derivante sulla Data di consegna, le ragioni di tale ritardo e le misure correttive proposte dal Fornitore. L'accettazione da parte dell'Acquirente della comunicazione del Fornitore non costituirà rinuncia al diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di eventuali danni per inadempimento degli obblighi del Fornitore.

3.2 Qualora il Fornitore non consegnasse i Deliverable entro la Data di consegna, l'Acquirente potrà richiedere il risarcimento dei danni nella misura del due (2) % del prezzo dei Deliverable posticipati per ciascuna settimana di ritardo iniziata fino ad un massimo del venti (20) % del prezzo totale dei Deliverable posticipati a condizione che il pagamento dei danni rimborsati dal Fornitore non esoneri il Fornitore dall'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine fatto salvo il diritto dell'Acquirente di richiedere danni aggiuntivi nella misura in cui il risarcimento dei danni versati non copra totalmente tutti i danni subiti dall'Acquirente per effetto del ritardo del Fornitore.

Se il ritardo è significativo o ha un impatto significativo sull'Acquirente, quest'ultimo può anche, a sua discrezione, (i) incaricare una terza parte di completare la consegna dei Prodotti e/o Servizi posticipati a spese del Fornitore, e/o (ii) annullare l'ordine di acquisto dei Prodotti e/o Servizi posticipati.

I rimedi di cui sopra in caso di ritardo non sono applicabili se il ritardo è causato esclusivamente da forza maggiore o è attribuibile esclusivamente all'Acquirente.

3.3 L'Acquirente conserverà qualsiasi Deliverable rifiutato ai sensi del Documento d'ordine a rischio e spese del Fornitore, oneri di stoccaggio compresi, in attesa delle istruzioni del Fornitore per la spedizione del reso. Il Fornitore sosterrà tutte le spese per la spedizione del reso - comprese, a titolo esemplificativo, le spese di assicurazione, se l'Acquirente decide di sostenerle, per conto del Fornitore. Se l'Acquirente non dovesse ricevere istruzioni per la spedizione del reso entro cinque (5) giorni lavorativi da quando l'Acquirente lo ha comunicato al Fornitore, conformemente al paragrafo 6 dei presenti TCG, l'Acquirente potrà, a sua esclusiva discrezione, distruggere o vendere a una vendita pubblica o privata qualsiasi Deliverable respinto.

3.4 Il Fornitore conserverà, confezionerà, imballerà e movimenterà i Deliverable e i Prodotti in maniera da proteggere sia i Deliverable sia i Prodotti da perdite o danni e conformemente alle migliori pratiche commerciali, in assenza di istruzioni specifiche fornite dall'Acquirente. Senza limitare quanto precede, il Fornitore dovrà osservare i requisiti di tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di lavoro pericoloso, come pure, a titolo esemplificativo, in materia di informazioni di accompagnamento, imballaggio, etichettatura, stesura di report, trasporto e smaltimento.

3.5 Il Fornitore allegnerà a ciascuna fornitura di Prodotti una distinta colli, sulla quale siano indicati il numero del Documento d'ordine, una descrizione e la quantità di ciascuno dei Prodotti, nonché la data di spedizione.

3.6 A meno che l'Acquirente non fornisca istruzioni scritte diverse, il Fornitore consegnerà tutti i Deliverable all'Acquirente, all'indirizzo indicato nel Documento d'ordine. Il Fornitore garantisce di essere pienamente consapevole delle norme di sicurezza applicabili allo stabilimento dell'Acquirente o di doverle richiedere all'Acquirente. Il Fornitore assicura che il proprio personale incaricato di fornire i Deliverable rispetterà le norme di sicurezza dello stabilimento dell'Acquirente oltreché qualsiasi norma di sicurezza applicabile alla fornitura del tipo di Deliverable interessato. Tutto il Personale del Fornitore verrà monitorato e sarà sotto la responsabilità del Fornitore nella misura massima consentita dalla legge.

3.7 Se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine, il Fornitore si assume la responsabilità di tutte le spese di spedizione e consegna incluse, a titolo esemplificativo, quelle doganali, i dazi, i costi, le tasse e l'assicurazione.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Ove non diversamente specificato nel Documento d'ordine, il prezzo per i Deliverable comprende tutte le tasse e gli altri oneri, come le spese di imballaggio, di spedizione e di consegna, l'assicurazione, il carico/scarico, i diritti, i dazi doganali, le tariffe, le imposte e le sovrattasse imposte dal governo, con l'esclusione dell'IVA locale applicabile e recuperabile. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà incorporare dal prezzo tutte queste tasse e altri oneri nelle sue fatture.

4.2 L'Acquirente pagherà al Fornitore il prezzo in conformità con le condizioni di pagamento indicate nel Documento d'ordine. Qualora le condizioni di pagamento non fossero specificate nel Documento d'ordine o nella normativa vigente, l'Acquirente pagherà il Fornitore entro sessanta (60) giorni dalla ricezione da parte dell'Acquirente di una fattura correttamente emessa. Una fattura correttamente emessa deve comprendere il numero dell'ordine d'acquisto indicato Termini e condizioni generali di acquisto nel Documento d'ordine e deve essere in linea con le istruzioni per la fatturazione di Sylvamo, inoltre deve comprendere la certificazione del Fornitore attestante che i Deliverable sono conformi ai requisiti. Il pagamento avverrà nella valuta specificata nel Documento d'ordine.

4.3 L'Acquirente può, in qualsiasi momento, nella misura consentita dalle leggi applicabili, effettuare una compensazione tra gli eventuali importi che il Fornitore deve all'Acquirente e le somme che l'Acquirente deve al Fornitore.

5. PROPRIETÀ, RISCHIO E LICENZA

5.1 L'Acquirente è l'unico ed esclusivo proprietario di tutti i Deliverable a partire dalla Data di consegna - o a partire dalla data di pagamento in cui l'Acquirente accetta di pagare prima della consegna e fatto salvo il paragrafo 5.2.

Da tale data, il Fornitore cede e trasferisce irrevocabilmente all'Acquirente ogni suo diritto, titolo e interesse nei Deliverable, comprese tutte le licenze relative ai Diritti di proprietà intellettuale, secondo la sezione 5.3.

5.2 Se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine, il rischio di perdita dei Deliverable non passa all'Acquirente fino all'accettazione conformemente al paragrafo 6. Il risarcimento per tale rischio sarà considerato incluso nel prezzo.

5.3 Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile, priva di royalty per l'uso e il mantenimento dei Deliverable per tutta la durata della loro protezione tramite i Diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo. Se l'Acquirente necessita di apportare modifiche alle finalità relative all'uso, al mantenimento e alla riparazione dei Deliverable, e se ciò richiede il consenso del Fornitore, quest'ultimo non dovrà rifiutare la propria approvazione in modo irragionevole e dovrà consentire all'Acquirente di apportare dette modifiche (e l'Acquirente dovrà rimborsare il Fornitore per l'assistenza ricevuta).

6. ISPEZIONE E ACCETTAZIONE E RIMEDI IN CASO DI NON CONFORMITÀ

6.1 A discrezione dell'Acquirente, l'Acquirente può, a condizione che tale rimedio sia ragionevole e adeguato per risolvere la non conformità: (i) rifiutare il Deliverable non conforme e ottenere un rimborso o un credito; oppure (ii) chiedere al Fornitore di riparare o sostituire il Deliverable non conforme a spese del Fornitore. In alternativa ai punti da (i) a (ii), l'Acquirente può accettare i Deliverable non conformi a condizione che il Fornitore gli riconosca un rimborso o un credito di importo tale che l'Acquirente stabilisce come ragionevolmente corrispondente al minor valore dei Deliverable non conformi.

Nel caso in cui il Fornitore non inizi e proceda scrupolosamente nel completamento della riparazione o nella sostituzione dei Deliverable in conformità con il paragrafo 6.1 (ii) entro il periodo di tempo concordato tra le Parti (un periodo ragionevole nel caso in cui le Parti non riescano a concordare tale periodo, fermo restando che tale ragionevole periodo non debba superare i trenta (30) giorni), l'Acquirente può eseguire tale misura correttiva o ottenere che una terza Parte la esegua per suo conto e che tutti i costi connessi siano a carico del Fornitore, fermo restando la previa comunicazione scritta al Fornitore dell'esecuzione della misura correttiva eseguita da parte o per conto dell'Acquirente.

6.2 Qualora l'Acquirente non abbia fatto pervenire al Fornitore eventuali osservazioni relative a non conformità evidenti dei Deliverable entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna, i Deliverable si considereranno accettati dall'Acquirente.

6.3 Prima della Data di consegna, l'Acquirente può chiedere, a spese proprie dell'Acquirente, di svolgere un'ispezione pre-spedizione sui Prodotti ordinati nei locali del Fornitore.

6.4 La Sezione 6 non pregiudica i diritti dell'Acquirente per difetti occulti e la mancata accettazione dei Deliverable esonera il Fornitore dalla propria responsabilità o garanzia per difetti occulti.

7. MODIFICHE

7.1 L'Acquirente può, mediante istruzioni scritte al Fornitore ("Ordine di modifica") modificare l'ambito di applicazione dei Deliverable, modificare le specifiche o apportare qualsiasi altra modifica e/o annullare un ordine di acquisto, secondo la procedura di seguito indicata e fatto salvo l'articolo 10.2 qui di seguito. Il Fornitore può anche raccomandare di modificare l'ambito di applicazione dei Prodotti o le relative specifiche, o apportare qualsiasi altra modifica, in particolare se ciò è necessario a causa di (i) circostanze imprevedibili, quali modifiche non annunciate dei requisiti legali o (ii) risultati di indagini condotte al fine di studiare Prodotti/Servizi nuovi, più efficienti in termini di costi o con prestazioni migliorate. Il Fornitore dovrà presentare, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Modifica d'ordine, una richiesta di adeguamento, se possibile, specificando l'adeguamento proposto al prezzo e al tempo di esecuzione della prestazione, come risultante dall'Ordine di modifica. Le parti dovranno prontamente negoziare un equo aggiustamento del prezzo e/o del tempo di esecuzione della prestazione. L'Acquirente potrà rivedere l'Ordine di modifica come parte di tali negoziazioni, a sua discrezione.

7.2 Qualora tali modifiche siano urgentemente richieste per impedire un rischio imminente, un incidente per l'ambiente o per la sicurezza o l'interruzione delle operazioni, il Fornitore potrà richiedere all'Acquirente di procedere con la modifica proposta senza pregiudicare il proseguimento delle discussioni su un equo risarcimento.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

(i) possiede la competenza ed è pienamente autorizzato a stipulare il Documento d'ordine e ad adempiere, in misura soddisfacente e tempestiva, i propri obblighi ai sensi del Documento d'ordine;

(ii) ha il diritto e una capacità illimitata di fornire i Deliverable all'Acquirente compreso, a titolo esemplificativo, il diritto di assegnare qualsiasi Deliverable, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato eseguito dal Personale del Fornitore e/o dai suoi Subappaltatori;

(iii) i Deliverable e il loro uso da parte dell'Acquirente non violano né violeranno Diritti di proprietà intellettuale di terza Parte, il diritto alla pubblicità o alla riservatezza, né qualsiasi altro diritto di proprietà riservata, in base a contratti, norme o precedenti giurisprudenziali;

(iv) il Fornitore non rivelerà all'Acquirente, porterà nei locali dell'Acquirente o indurrà l'Acquirente a utilizzare informazioni riservate o proprietarie che appartengono a soggetti diversi dall'Acquirente e dal Fornitore, e che non sono coperte da un accordo di non divulgazione tra l'Acquirente e il Fornitore;

(v) il software fornito dal Fornitore non contiene nessun codice dannoso che potrebbe interrompere, disabilitare, danneggiare o impedire il funzionamento, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, virus, worm, time bomb, blocchi temporizzati, dispositivi di blocco, codici di accesso, chiavi di sicurezza, backdoor o dispositivi trap door; e

(vi) i Deliverable del Fornitore sono esenti da difetti di progettazione, lavorazione e materiali. Essi devono essere conformi sotto tutti gli aspetti alle leggi applicabili, incluse quelle in materia di sostanze chimiche ed altri componenti (quale il Regolamento CE N. 1907/2006 e i suoi allegati cosiddetti "REACH"), nonché alle specifiche dell'Acquirente, al preventivo o alla proposta del Fornitore e alle brochure o ai cataloghi del Fornitore, inclusi quelli relativi alla manutenzione futura. Essi devono essere idonei alla destinazione d'uso e di qualità soddisfacente, in linea con lo stato dell'arte dei prodotti o servizi di tale tipo.

8.2 L'Acquirente garantisce e dichiara al Fornitore di essere pienamente autorizzato a stipulare il Documento d'ordine e adempiere i propri obblighi conformemente al Documento d'ordine.

9. CESSIONE E SUBAPPALTO

9.1 Il Fornitore non può trasferire o cedere nessuno dei propri diritti, né delegare i suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, che l'Acquirente non gli negherà senza motivo. L'Acquirente può, a sua discrezione, annullare qualsiasi tentativo di cessione o delega fatta senza il consenso scritto preventivo dell'Acquirente e/o risolvere tempestivamente i Documenti d'ordine dopo aver preso conoscenza di tale tentativo di cessione o delega, senza diritti al risarcimento o indennizzo per il Fornitore.

9.2 Il Fornitore non può subappaltare nessuno dei propri diritti od obblighi ai sensi del Documento d'ordine senza il consenso scritto preventivo dell'Acquirente. Se l'Acquirente accetta il ricorso a un Subappaltatore, il Fornitore: (i) garantirà e sarà responsabile dell'esecuzione di tutti gli obblighi subappaltati; (ii) rimborserà all'Acquirente tutti i danni e le spese di qualsivoglia genere, ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 12 (Richiesta di risarcimento di terze parti), sostenute dall'Acquirente o da terzi e generate dagli atti o dalle omissioni dei Subappaltatori; e (iii) effettuerà tutti i pagamenti ai suoi Subappaltatori. Qualora il Fornitore non paghi tempestivamente un Subappaltatore per il lavoro eseguito, l'Acquirente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di pagare il Subappaltatore e compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore con la cifra versata al Subappaltatore. Il Fornitore difenderà, risarcirà e terrà indenne l'Acquirente da tutti i danni e costi di qualunque genere, senza limitazione alcuna, sostenuti dall'Acquirente e provocati dal mancato pagamento di un Subappaltatore da parte del Fornitore.

9.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna persona che non sia parte contraente di un Documento d'ordine sarà autorizzata a far valere o trarre vantaggio da una qualsiasi delle sue condizioni, in base alla legislazione applicabile, alla consuetudine o in altro modo. Termini e condizioni generali di acquisto.

10. DURATA E RISOLUZIONE

10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d'ordine già emesso, fintanto che il Documento d'ordine non viene risolto o i Deliverable sono stati completati e accettati.

10.2 Salvo diversamente concordato nel Documento d'ordine, l'Acquirente può risolvere il Documento d'ordine, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità e fatti salvi i suoi diritti legali, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di quindici (15) giorni, nella misura in cui tutti o parte dei Deliverable non siano stati ancora completati o accettati. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà l'Acquirente dello stato di avanzamento dei Deliverable eseguito alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà all'Acquirente, se così richiesto dall'Acquirente, qualsiasi Deliverable esistente a quella data. L'Acquirente pagherà al Fornitore tutti i Deliverable eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, tale consenso non deve essere negato irragionevolmente. L'Acquirente non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione ai Documenti d'ordine o alla risoluzione di essi.

10.3 L'Acquirente può risolvere con effetto immediato il Documento d'ordine tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più dei voti o del patrimonio azionario del Fornitore, che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Acquirente o produrre un impatto negativo sulla situazione finanziaria del Fornitore.

10.4 Ciascuna delle Parti può risolvere con effetto immediato il Documento d'ordine tramite comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all'altra Parte al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle Parti o i suoi beni; (ii) una delle Parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle Parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un'azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro sessanta (60) giorni; oppure (iv) una delle Parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività durante il normale corso degli affari.

10.5 Ciascuna delle Parti può risolvere il Documento d'ordine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'altra Parte, in caso di violazione materiale non risolta entro trenta (30 giorni) dal ricevimento della notifica della violazione. L'Acquirente non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d'ordine risolto qualora l'Acquirente abbia deciso di risolvere il Documento d'ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5.

10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d'ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d'ordine.

11. INFORMAZIONI RISERVATE E PUBBLICITÀ

11.1 Se l'Acquirente e il Fornitore hanno stipulato un Accordo di Riservatezza o Non Divulgazione ("NDA"), che disciplina la divulgazione di informazioni riservate riguardanti il Documento d'ordine e, se la durata del NDA termina prima della scadenza o della risoluzione del Documento d'ordine, la durata del NDA sarà prolungata automaticamente in maniera tale da corrispondere a quella del Documento d'ordine.

11.2 Fatto salvo qualsiasi NDA stipulato, le Parti si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi tutte le informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte, direttamente o indirettamente, in forma scritta, visiva, o verbalmente, a seguito della prestazione di cui al Documento d'ordine. Questo obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che: (a) sono già note alla Parte ricevente, come risulta da registrazioni o documenti scritti, (b) sono di dominio pubblico o lo diventano senza violare i presenti Termini e Condizioni o il Documento d'ordine, (c) sono state legittimamente ricevute tramite terzi, che non hanno alcun dovere od obbligo di non divulgazione, (d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente, come risulta da registrazioni o documenti scritti, oppure (e) vengono divulgate senza obbligo di riservatezza in virtù della legge, di un regolamento governativo, di un ordine della corte o delle norme di borsa, a condizione che la Parte ricevente ne informi preventivamente la Parte rivelante, se consentito dalla legge. Termini e condizioni generali di acquisto

11.3 Le Parti devono ottenere il consenso scritto dell'altra Parte prima di ogni pubblicazione, presentazione, annuncio pubblico o comunicato stampa riguardante il loro rapporto. Ciò comprende l'uso del nome e del logo dell'Acquirente sul sito web del Fornitore o di altri materiali di comunicazione, in particolare per quanto concerne l'elenco dei clienti del Fornitore.

12. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI TERZE PARTI

12.1 Così come utilizzato nel presente paragrafo 12, il termine "**Richiesta di risarcimento**" comprende qualsiasi richiesta di risarcimento di terze parti che comporta un'istanza, una perdita, un danno, unan responsabilità, un costo o una spesa (comprese le spese professionali e i costi sostenuti), per il quale una Parte (la "**Parte indennizzante**") può essere obbligata a difendere, risarcire e tenere indenne l'altra Parte (la "**Parte indennizzata**").

12.2 Il Fornitore dovrà difendere, risarcire e tenere indenne l'Acquirente da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da o in relazione a: (i) qualsiasi atto od omissione del Fornitore (compresi i suoi Subappaltatori) nell'esecuzione del Documento d'ordine; oppure (ii) qualsiasi violazione del Diritto di proprietà intellettuale o di qualsiasi altri diritti di terzi.

12.3 L'Acquirente dovrà risarcire e tenere indenne il Fornitore da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da o in relazione a: (i) l'uso autorizzato di prodotti o servizi dell'Acquirente da parte del Fornitore in attinenza con i Deliverable; (ii) l'uso autorizzato da parte del Fornitore di informazioni o materiali forniti dall'Acquirente al Fornitore; oppure (iii) la violazione dei Diritti di proprietà intellettuale di terzi o di qualunque altro diritto di terzi, derivanti dall'osservanza delle istruzioni scritte dell'Acquirente da parte del Fornitore.

12.4 Ciascuna Parte risarcirà e terrà indenne l'altra Parte da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da atti di negligenza o dolo od omissioni della Parte indennizzante, che hanno provocato lesioni personali (compresa la morte) o danni ai beni materiali.

12.5 La Parte indennizzata invierà alla Parte indennizzante una tempestiva comunicazione scritta in merito alla Richiesta di risarcimento e autorizzerà, per quanto consentito dalle leggi applicabili, la Parte indennizzante a gestire la difesa, la risoluzione, la composizione o la transazione di qualsiasi Richiesta di risarcimento. La Parte indennizzata può, a proprie spese, farsi assistere da un consulente in merito a qualsiasi Richiesta di risarcimento. La Parte indennizzata non è autorizzata a risolvere una Richiesta di risarcimento per conto della Parte indennizzante.

12.6 Se un terzo proibisce o interferisce con l'utilizzo da parte dell'Acquirente di qualsiasi Deliverable, oltre agli obblighi del Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 12.2, il Fornitore farà del proprio meglio per: (i) ottenere tutte le licenze necessarie per consentire all'Acquirente di continuare a utilizzare i Deliverable; (ii) sostituire o modificare i Deliverable come necessario per consentire all'Acquirente di continuare a utilizzare i Deliverable; oppure se (i) e (ii) non sono commercialmente ragionevoli, allora (iii) rimborserà in tempi rapidi all'Acquirente la somma pagata per qualsiasi Deliverable, per il quale un terzo proibisce o interferisce con l'utilizzo dei Deliverable da parte dell'Acquirente.

12.7 Nessuna disposizione del presente paragrafo 12 limiterà il ricorso delle Parti ad altri provvedimenti.

13. RESPONSABILITÀ

13.1 Fermo restando qualunque altra cosa nel Documento d'ordine o in altro modo e nella misura consentita dalla legge applicabile, l'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per quanto riguarda l'oggetto del Documento d'ordine nell'ambito di qualsiasi contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro previsto dal sistema di Common Law o dalle regole dell'Equity per importi superiori alla somma totale versata dall'Acquirente al Fornitore nei sei (6) mesi precedenti l'evento o la circostanza che ha generato tale responsabilità.

13.2 In nessun caso, l'Acquirente sarà ritenuto responsabile nei confronti del Fornitore per eventuali danni accidentali, indiretti, speciali, consequenziali, per la perdita di profitti o di danno della reputazione derivanti da o in relazione al Documento d'ordine, che l'Acquirente sia stato avvisato o no della possibilità di tali danni.

13.3 Le limitazioni si applicheranno anche in mancanza dello scopo primario di eventuali rimedi limitati previsti nel presente Contratto. Nulla nel Documento d'ordine limita la responsabilità di una delle Parti per lesioni fisiche di una persona, morte o danni materiali a cose oppure qualsiasi responsabilità che non può essere esclusa in base alla legge applicabile.

13.4 Salvo diversamente concordato in un contratto scritto e firmato, il Fornitore è responsabile per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura subiti dall'Acquirente correlati all'esecuzione inadeguata del Fornitore dei suoi obblighi conformemente ai Documenti d'ordine.

14. ASSICURAZIONE

Il Fornitore stipulerà e manterrà una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni alle persone (lesioni personali) e alle cose con massimali sufficienti a proteggere l'Acquirente in caso di tali lesioni o danni e osserverà tutte le leggi, i regolamenti o le ordinanze che obblighino il Fornitore a stipulare un'assicurazione, inclusa, se del caso, un'assicurazione in materia di responsabilità di un datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti per malattie contratte e infortuni subiti sul luogo di lavoro. Il Fornitore manterrà, inoltre, le forme e i massimali di assicurazione supplementari consueti per un'azienda di dimensioni analoghe e operazioni simili a quelle del Fornitore nella giurisdizione o nelle giurisdizioni, ove si svolgono le operazioni del Fornitore e in accordo con le sue politiche.

Dietro richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà dimostrare di aver stipulato tale assicurazione.

15. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente nell'adempimento dei suoi obblighi conformemente al Documento d'ordine né responsabile di danni o altrimenti per qualsivoglia mancanza o ritardo nell'adempimento causata da un evento di forza maggiore, definito come evento oltre il ragionevole controllo della Parte interessata nel giorno dell'evento e che rende impossibile adempiere i propri obblighi conformemente ai Documenti d'ordine. I boicottaggi, gli scioperi e le serrate in qualsiasi forma, l'occupazione di impianti e di uffici amministrativi o altre interruzioni del lavoro, quando interessano esclusivamente il sito del Fornitore o dell'Acquirente, non saranno considerati come eventi di forza maggiore.

L'evento di forza maggiore solleva dai suoi obblighi contrattuali solo la Parte che la invoca nella misura e per il periodo di tempo in cui è impossibilitato ad adempierli. La Data di consegna prevista sarà considerata prorogata per un periodo pari alla durata dell'evento di forza maggiore.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dall'evento di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarne all'altra Parte la durata e le conseguenze prevedibili, e adoperarsi per limitare la sua portata, collaborazione con l'altra Parte. Porrà rimedio prontamente alla causa del mancato adempimento e assolverà ai suoi obblighi non appena sia rimossa la causa, essendo l'altra Parte sollevata dai suoi obblighi contrattuali fino a tale data.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si prolunghi oltre un periodo di tempo di trenta (30) giorni, i Documenti d'ordine possono essere risolti immediatamente senza preavviso da entrambe le Parti, inviando una comunicazione come indicato nella sezione 19.1.

16. RISPETTO DELLE LEGGI E CODICE DI CONDOTTA DI TERZI

Il Fornitore dichiara e garantisce che osserverà tutte le leggi e adotterà tutte le misure necessarie in modo che i suoi dipendenti, agenti e/o subappaltatori, che in qualsiasi momento potrebbero essere interessati, rispettino tutte le leggi e i regolamenti locali, nazionali e/o internazionali applicabili relativi all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine, incluse (a titolo esemplificativo) le leggi sul lavoro, i regolamenti ambientali, sulla salute e sicurezza, i regolamenti relativi al trasporto, le leggi anticorruzione, e che contrasterà il riciclaggio di denaro, i regimi sanzionatori e le leggi in materia di controllo delle riesportazioni emanate dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dalle Nazioni Unite o da qualsiasi altra giurisdizione competente. In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore non agirà in nessun modo né interverrà nessuna azione che renda responsabile l'Acquirente di una violazione del Foreign Corrupt Practices Act statunitense, dell'UK Bribery Act, del French Sapin 2 Act o dello Swedish Criminal Code (Chapter 10), che vieta tra l'altro di offrire, dare o promettere di offrire o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altri oggetti di valore a un funzionario di un governo, partito politico o agenzia governativa per aiutare il Fornitore o l'Acquirente a ottenere o mantenere affari oppure a svolgere i Servizi. Il mancato rispetto da parte del Fornitore di attenersi a qualsiasi di queste leggi costituirà una violazione materiale del Documento d'ordine.

Il Fornitore acconsente a rispettare e richiede al suo personale di attenersi al Codice di Condotta di Terze Parti (Sylvamo "Third Party Code of Conduct"), come comunicato al fornitore e disponibile su <https://terms.sylvamo.com>. L'Acquirente fornirà copie aggiuntive del Codice di Condotta di Terze Parti al Fornitore, se richieste.

17. PROTEZIONE DEI DATI

17.1 L'Acquirente e il Fornitore riconoscono e concordano che ove una Parte tratti dati personali secondo o in relazione ai Documenti di ordinazione, sarà quella sola Parte a determinare le finalità e i mezzi di tale trattamento in qualità di responsabile del trattamento, se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine.

17.2 Ciascuna delle Parti conferma di aver adempiuto, e si impegna a continuare ad adempiere, ai propri obblighi relativi ai dati personali stabiliti dalle Leggi applicabili sulla protezione dei dati.

17.3 Nella misura in cui una Parte renda disponibili dati personali all'altra Parte nell'ambito dei (o in relazione ai) Documenti di ordinazione, la Parte divulgante prende atto: (i) di aver fornito tutte le informative necessarie e, ove richiesto, di aver ottenuto tutti i consensi necessari per la divulgazione e il trattamento di quei dati personali da parte della Parte ricevente; (ii) che la Parte ricevente e/o i propri fornitori di servizi o agenti possono trattare tali dati personali condivisi per qualsiasi finalità relativa ai Documenti di ordinazione, anche, senza limiti, per qualsiasi finalità necessaria per la Parte ricevente e/o per i suoi fornitori di servizi o agenti di rispettare la legge applicabile; e (iii) di non commettere atti né omissioni che possano indurre la Parte ricevente a violare alcuna Legge sulla protezione dei dati applicabili, informative inviate o consensi ottenuti dai soggetti a cui si riferiscono i dati in conseguenza del trattamento di tali dati personali.

17.4 Il Fornitore dovrà informare il proprio personale e gli eventuali Subappaltatori che, nel caso in cui il Personale del Fornitore fosse coinvolto in un incidente presso la sede dell'Acquirente, i dati personali potrebbero essere trattati, se necessario, ai fini delle procedure di salute e sicurezza e dell'assistenza, che potrebbero includere dati sensibili. Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte dell'Acquirente sono disponibili nella "Informativa sulla privacy di Sylvamo" pubblicata sul suo sito web.

17.5 In caso di conflitto relativo ai dati personali tra i termini contenuti nei paragrafi 17.2 - 17.4 e il resto dei Documenti di ordine, nel merito di tale conflitto prevarranno i termini di tali paragrafi 17.2 - 17.4.

18. LEGGE APPLICABILE

Salvo diversamente concordato in un contratto scritto e firmato, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del Documento d'ordine saranno controllate e interpretate secondo le leggi del Belgio. Salvo diversamente concordato in un contratto scritto e firmato, i tribunali di Bruxelles, Belgio, avranno la giurisdizione esclusiva su qualsiasi ricorso derivante dal Documento d'ordine. Fermo restando quanto sopra, ciascuna delle Parti può chiedere un provvedimento ingiuntivo cautelare o temporaneo in qualsiasi tribunale di competente giurisdizione in relazione a qualsiasi presunta violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale o di proprietà riservata. Le Parti escludono specificamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di vendita internazionale di merci per l'interpretazione o l'esecuzione del Documento d'ordine.

19. VARIE

19.1 Ogni comunicazione da dare conformemente al Documento d'ordine sarà data per iscritto e indirizzata all'altra Parte all'indirizzo indicato nella prima pagina del Documento d'ordine. Salvo che altrimenti nel stabilito nel TCG, le comunicazioni saranno considerate come ricevute e valide: (i) se consegnate personalmente, al momento della consegna; (ii) se inviate tramite corriere espresso tracciabile, al momento della ricezione; (iii) se inviate per fax o posta elettronica, al momento in cui la Parte che ha inviato la comunicazione riceve la conferma di ricezione dal metodo di trasmissione applicabile; oppure (iv) se inviate per posta raccomandata o assicurata, entro cinque (5) giorni dal deposito presso la posta.

19.2 Qualora un tribunale di competente giurisdizione ritenga che una qualsiasi disposizione di un Documento d'ordine sia illegale, non valida o non applicabile, la legalità, la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del Documento d'ordine non ne saranno influenzate né compromesse e tutti i termini restanti del Documento d'ordine rimarranno in vigore a tutti gli effetti, a condizione che detta disposizione non venga applicata per eludere l'intenzione delle Parti.

19.3 Il mancato esercizio di un diritto da parte dell'Acquirente, interamente o in parte, o in modo puntuale non costituirà una rinuncia da parte dell'Acquirente a questo diritto o a qualsivoglia altro diritto e non impedirà all'Acquirente di esercitare, nuovamente o in futuro, tale diritto o qualsivoglia altro diritto.

19.4 L'unica versione ufficiale di questi TCG è quella in lingua inglese. Eventuali traduzioni di questi TCG sono solo a scopo informativo. In caso di discrepanze tra la versione ufficiale in inglese e la sua traduzione in un'altra lingua, prevarrà la versione in inglese.

20. ORDINE DI PRECEDENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni dei presenti TCG e quelle dei Documenti d'ordine, si applicherà il seguente ordine di precedenza nella risoluzione di detto conflitto:

- (1) Contratto scritto e firmato, se esistente
- (2) Ordine d'acquisto
- (3) Termini e Condizioni Generali (TCG)
- (4) Altro Documento d'ordine (p. es. allegato o collegamento ipertestuale non incluso né allegato a nessuno dei suddetti Documenti d'ordine).